DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, ISTITUTI DI CREDITO E FONDAZIONI BANCARIE RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO.

Nr. Progr.	129
Data 18	/11/2014
Seduta NR.	41
Titolo	7
Classe	14
Sottoclasse	0

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
Totale Presenti: 6 Totali Assenti: 0		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, ISTITUTI DI CREDITO E FONDAZIONI BANCARIE RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 150 dell'11.10.2011, esecutiva, veniva approvato il Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra il Tribunale di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di credito e Fondazioni bancarie, con l'obiettivo di agire a sostegno delle famiglie colpite da provvedimenti di sfratto per morosità;

Dato atto che:

- in data 30 Ottobre 2012 è stato siglato il nuovo Protocollo d'intesa recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 20.11.2012, esecutiva;
- il nuovo protocollo d'intesa stabiliva di estendere le misure previste fino al 31.12.2013, sottolineando altresì la necessità di valutare a tale data l'opportunità di prevedere l'estensione della sua efficacia all'anno successivo;
- con deliberazione di G.C. n. 178 del 19.12.2013, esecutiva, si è proceduto ad approvare il rinnovo del Protocollo d'intesa, estendendo le misure previste a tutto il 2014;
- in seguito all'approvazione del D.M. 14 maggio 2014 (decreto collegato al "Piano casa" che stanzia e disciplina i fondi dedicati agli inquilini cd. "morosi incolpevoli"), la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 23 luglio 2014, recante "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, art. 6, comma 5). Criteri e ripartizione risorse", con cui sono state ripartite le risorse Statali tra i Comuni ad alta tensione abitativa del territorio bolognese, per complessivi Euro 1.421.638,10;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1573 del 13.10.2014 recante "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Assegnazione e concessione a favore dei comuni (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, art. 6, comma 5, D.M. n. 202 del 14.05.2014)", con cui è stata ripartita e assegnata ai Comuni la prima tranche delle risorse statali di cui al D.M. n. 202 del 14.05.2014, ed in particolare sono stati assegnati al Comune di Anzola dell'Emilia € 15.390,71;

Considerato che, anche a seguito del rinnovato quadro normativo di riferimento e dei succitati trasferimenti statali, si sono rese necessarie alcune modifiche e integrazioni al testo del Protocollo vigente, con particolare riferimento ai procedimenti dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa e ai provvedimenti inerenti il differimento dell'esecuzione dello sfratto, contenute nel citato D.M. 14 maggio 2014;

Visto il testo del nuovo Protocollo inviato dalla Prefettura e pervenuto in data 14.11.2014 al Prot. n. 24115;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del "Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Sindacati e Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, istituiti di credito e fondazioni bancarie recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo", nella versione modificata allegata in copia alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere all'approvazione del Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra il Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati e Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di Credito e fondazioni bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, nella versione modificata allegata in copia alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per le motivazioni tutte contenute in premessa;
- 2) Di dare atto che le misure di sostegno abitativo, previste dal Nuovo Protocollo per le famiglie colpite dalla crisi economica, hanno validità a partire dal 01.12.2014 e fino al 31.12.2016 e che, a tale data, i soggetti firmatari dell'accordo valuteranno l'opportunità di prevedere la loro estensione a tutto il biennio successivo, eventualmente secondo i termini e le modalità maturate nell'ambito dell'esperienza stessa;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA TRA
TRIBUNALE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BOLOGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, ISTITUTI DI CREDITO E
FONDAZIONI BANCARIE RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA
RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

Premesso che anche per l'anno 2014 nella provincia di Bologna permane alto il numero dei procedimenti di sfratto avviati e di quelli già definiti con convalida, con conseguenti disagi abitativi e tensioni sociali che rischiano di accrescersi ulteriormente;

Che un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza diretta ed indiretta della perdurante crisi economica e dei relativi effetti sui redditi delle famiglie;

Preso atto che il protocollo sottoscritto il 13 luglio 2011 prevedeva che le misure avessero carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2011, stabilendo altresì la necessità di una valutazione dell'esperienza maturata a tale data al fine di estendere le misure previste anche nel 2012 secondo termini e modalità da definirsi in base alla suddetta valutazione;

Preso altresì atto che detto protocollo, anche in ragione dei risultati ottenuti, è stato aggiornato e modificato in data 30 ottobre 2012 con validità fino al 31/12/2013 e successivamente in data 27 novembre 2013 è stato disposto il rinnovo del Protocollo del 30 ottobre 2012, prevedendo che le misure in esso previste abbiano validità fino al 31/12/2014, assumendo in tal modo un carattere ordinario e continuativo nel tempo;

Visto

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che all'art. 6, comma 5, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che all'art. 1, comma 2, ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo per l'anno 2014 di 15,73 milioni di euro;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 202 del 14 maggio 2014, recante "Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31



agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, con cui è stato ripartito lo stanziamento di 20 milioni di euro, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 2.550.052,91;

- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1279 del 23 Luglio 2014, recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 124/2013, ART. 6, COMMA 5). CRITERI E RIPARTIZIONE RISORSE.", con cui sono state ripartire tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 le risorse statali pari complessivamente a euro 4.527.445,32, utilizzando come parametro il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo emessi dall'autorità giudiziaria per morosità ed altra causa nell'anno 2013;
- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1573 del 13 ottobre 2014 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE A FAVORE DEI COMUNI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 D.M. N. 202 DEL 14.05.2014)." con cui è stata ripartita e assegnata ai Comuni la prima tranche delle risorse statali, ossia i 2.550.052,91 di cui al D.M. n. 202 del 14 maggio 2014, ed in particolare sono stati assegnati complessivamente euro 800.728,03 ai Comuni ad alta tensione abitativa dell'area metropolitana bolognese;

Considerato che

- le risorse statali citate sono assegnate "prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali" e che l'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 124/2013, prevede anche l'adozione da parte del Prefetto della misura della graduazione dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, delineando in tal modo criteri e presupposti in gran parte corrispondenti a quelli già contenuti nel Protocollo di intesa in argomento;
- i Comuni ad alta tensione abitativa dell'area metropolitana bolognese ritengono opportuno definire, con il presente protocollo, modalità e procedure omogenee per l'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 202 del 14 maggio 2014;

Considerato, inoltre, per quanto attiene le risorse regionali:

- che euro 400.000,00, destinati dalla Regione Emilia-Romagna alla Provincia di Bologna nell'ambito del Protocollo siglato il 13 luglio 2011, sono stati interamente utilizzati;
- che le ulteriori risorse pari a euro 100.000,00, provenienti dai fondi destinati all'emergenza abitativa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 2012, destinate dalla Provincia di Bologna al Protocollo del 30 ottobre 2012, risultano utilizzate, alla data del 28 novembre 2014, per la quota parte di euro

2



Ritenuto pertanto opportuno utilizzare le rimanenti risorse regionali, pari a euro, per attivare le misure di sostegno nei Comuni non ad alta tensione abitativa, in quanto gli stessi non risultano destinatari delle risorse statali relative al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola hanno confermato la disponibilità delle somme residue già stanziate quale Fondo di garanzia in favore degli Istituti di Credito aderenti al citato protocollo;

Tenuto conto che su tali possibilità le associazioni dei proprietari e le associazioni sindacali degli inquilini firmatarie della presente intesa hanno espresso il loro favorevole parere;

Attesa la condivisione dell'iniziativa manifestata da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna e Comuni ad Alta Tensione Abitativa, ANCI, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Fondazioni bancarie e istituti di credito già firmatari del precedente protocollo del 13 luglio 2011 e s.m.i.;

CON IL PRESENTE ACCORDO SI CONVIENE

di aggiornare e modificare il Protocollo del 13 luglio 2011e s.m.i, anche in ottemperanza della predetta Legge 124/2013 e del D.M. n. 202 del 14 maggio 2014.

Le misure qui previste hanno validità **dal 1° dicembre 2014 al 31/12/2016**. Al termine di questo periodo i soggetti firmatari del Protocollo valuteranno l'opportunità di prevedere l'estensione di queste misure al biennio successivo, eventualmente nei termini e con le modalità che l'esperienza nel frattempo maturata consiglierà.

ART. 1 – FINALITA' DEI CONTRIBUTI PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Il Fondo di ciascun Comune ad alta tensione abitativa, di cui al presente articolo, è costituito dai contributi di cui alla D.G.R. n. 1279/2014, pari ad euro **1.421.638,10** complessivi, salvo eventuali modifiche che potranno derivare dalla definitiva approvazione del Decreto di riparto del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Il Fondo è gestito, secondo criteri di priorità e speditezza, da ciascun Comune ad Alta Tensione Abitativa per parte propria ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti negli stessi Comuni che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 14 Maggio 2014.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

I Comuni, nell'utilizzo di queste risorse, si attengono a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e da quanto previsto dal decreto interministeriale del 14 maggio 2014, recante "Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole."



ART. 2 – FINALITA' DEL FONDO DI SALVAGUARDIA DEI COMUNI <u>NON</u> AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con la quota residua dei contributi erogati dalla Regione-Emilia Romagna con D.G.R. n. 817/2012 e destinati al previgente Protocollo con decisione del Tavolo Provinciale di Concertazione per le politiche abitative in data 16 Novembre 2012, e gestito dalla Provincia ovvero dalla Città Metropolitana quando essa subentri a titolo universale al predetto Ente, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti nei Comuni non ad alta Tensione Abitativa, che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 14 Maggio 2014.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 3 - BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso alle misure di questo Protocollo gli inquilini quando ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 14 Maggio 2014, in particolare:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9;
- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimenti per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c'è stata ancora l'esecuzione;
- importo massimo di morosità non superiore ad € 10.000 per immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa e € 5.500 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell'immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione, e nello specifico: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000,00, o valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- l'inquilino, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.



ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PER I PROCEDIMENTI NON ANCORA CONVALIDATI

In pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, la morosità complessiva, come accertata in sede giudiziale, aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate, viene decurtata nella misura del 10%, cifra a cui il proprietario dell'immobile rinuncia.

La morosità così determinata è coperta per il 90% da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore ad € 8.000 per gli immobili ubicat nei Comuni ad Alta Tensione Abitativa ed € 3.000per gli altri immobili.

L'erogazione di tale contributo è subordinata alle condizioni che:

- alla data di richiesta di accesso al contributo del presente articolo permangano almeno due anni residui dalla conclusione del contratto di locazione e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso immobile, a canone inferiore rispetto a quello in essere;
- l'inquilino non abbia già beneficiato dello stesso contributo per il medesimo contratto di locazione.

La priorità nella concessione del succitato contributo è a favore di inquilini che, trovandosi nelle condizioni del precedente art. 3, sottoscrivano col proprietario dell'alloggio, un nuovo contratto di locazione a canone concordato ex L 431/98.

Ai sensi del successivo art. 7, l'Accordo sottoscritto dalle parti – che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni ed organizzazioni di categoria – dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile.

Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, concede un termine di grazia, a conclusione del quale, verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO

La quota di morosità rimanente – così come determinata dal precedente articolo – deve intendersi esclusivamente a carico dell'inquilino che dovrà restituire l'importo dovuto in un'unica soluzione.

A tal fine, l'inquilino potrà chiedere agli istituti bancari che sottoscrivono il presente Protocollo l'apertura di una linea di credito che copra fino ad un massimo del 50% della somma residua.

Tale finanziamento, erogato al tasso di provvista ed integralmente garantito dal Fondo di garanzia di cui al successivo art. 6 (restando con ciò superata l'esigenza da parte degli istituti di credito della verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti c.d. di bancabilità), dovrà essere restituito con rate da 18 e fino a 48 mensilità, a scelta dell'inquilino, secondo modalità da definirsi direttamente con la Banca interessata.

Analogamente, al fine di consentire un più incisivo accompagnamento dell'inquilino verso una situazione di piena autonomia nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il canone di locazione, l'interessato potrà chiedere per un anno un finanziamento mensile, alle stesse condizioni sopra specificate, pari al 30% del canone di locazione.

L'eventuale mancato pagamento delle rate del prestito concesso per tre mensilità comporterà la revoca del finanziamento e la richiesta, da parte dell'Istituto di credito, di recupero sul Fondo di garanzia.

ART. 6 – FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia, già costituito nell'ambito del Protocollo stipulato il 13 luglio 2011 e s.m.i, cui concorrono la Fondazioni bancarie firmatarie del presente accordo, garantisce i crediti vantati dagli istituti



bancari verso il locatore che si avvalga del prestito citato nel precedente articolo. Il Fondo di cui al presente articolo, in caso di mancata restituzione del finanziamento ricevuto da parte dell'inquilino, verrà utilizzato per il rimborso delle somme spettanti all'istituto di credito erogatore.

Relativamente ai comuni afferenti all'area imolese tale Fondo di Garanzia sarà alimentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e gestito dal Nuovo Circondario Imolese.

ART. 7 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I beneficiari delle misure previste all'art. 4 e dall'art. 10 del presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui agli artt. 4 e 5; l'assunzione dell'obbligo da parte dell'inquilino di corrispondere al proprietario la somma residua, quale risultante dagli artt. 4 e 5 citati, in una unica soluzione specificando se intenda avvalersi del finanziamento di cui all'art. 5. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto, nell'ipotesi di cui all'art. 4, o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino, nell'ipotesi di cui all'art. 10.

ART. 8 – MISURE PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. c), D.M. 14 maggio 2014 nei soli comuni ad alta tensione abitativa, ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) provvedimento di convalida con fissazione del termine per il rilascio già scaduto;
- b) possesso in capo al conduttore esecutato dei requisiti di cui all'art. 3 del presente protocollo;
- c) accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione;
- il proprietario procedente potrà richiedere, una sola volta, al Comune nel quale è ubicato l'alloggio, allegando l'accordo di cui al precedente punto c), il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a parziale estinzione dei crediti del richiedente in misura pari a:
- 1. n. 6 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 6 mesi, comunque nella misura massima di € 4.000,00;
- 2. n. 9 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 9 mesi, comunque nella misura massima di \in 6.000,00;
- 3. n. 12 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 12 mesi, comunque nella misura massima di € 8.000,00.

Una volta riconosciuta l'ammissibilità al contributo, lo stesso verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del proprietario esecutato, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

Il Comune, verificate le domande di contributo, provvederà a trasmetterne copia alla Prefettura ed all'UNEP.

ART. 9 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA

Per tutti i comuni, anche in coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. b), D.M. 14 maggio 2014, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio, potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del nuovo contratto di locazione, purchè sia previsto un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore e purchè



detto deposito cauzionale sia interamente esplicitato nel nuovo contratto di locazione. Detto contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.

Tale contributo può essere erogato anche qualora l'inquilino, la cui procedura di sfratto non sia ancora stata convalidata, addivenga con il locatore ad un accordo da presentare in sede giudiziale, in base al quale, a fronte del rilascio dell'immobile a data certa - pena l'esecuzione immediata e forzosa per il rilascio dell'immobile - il proprietario rinunci al credito maturato.

ART. 10 – MISURE PER FAVORIRE LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE RINNOVATO NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. a), D.M. 14 maggio 2014, nei soli comuni ad alta tensione abitativa, il contributo di cui all'art. 4 del presente protocollo, avuto a riguardo alla morosità accertata in sede di convalida dello sfratto o di emissione del decreto ingiuntivo, potrà essere concesso qualora sia già intervenuta la convalida dello sfratto, a condizione che le parti si impegnino alla contestuale stipulazione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

E' istituito presso la Provincia di Bologna, ovvero la Città Metropolitana quando essa subentri a titolo universale al predetto Ente, un tavolo tecnico per l'elaborazione e la diffusione delle procedure operative in applicazione delle misure e degli indirizzi contenuti in questo Protocollo.

Ai sensi dell'art. 6, D.M. 14 maggio 2014, il Comune competente provvederà ad inviare apposito elenco dei beneficiari delle misure di questo Protocollo alla Prefettura di Bologna per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

La concessione dei contributi di cui al presente accordo lascia salve le eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE

La rendicontazione delle risorse regionali verrà effettuata dalla Provincia, ovvero la Città Metropolitana quando essa subentri a titolo universale al predetto Ente, con riferimento alla data del 31 dicembre 2016 o in una data precedente, qualora siano interamente utilizzate in data antecedente rispetto alla scadenza del presente Protocollo.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli verrà effettuata dalla Regione secondo le specifiche che verranno definite, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 202 del 14 maggio 2014, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come già previsto dalla D.G.R. n. 1279/2014.

Bologna,

Prefettura di Bologna



Tribunale Ordinario di Bologna

Nuovo Circondario Imolese

Provincia di Bologna

Comune di Bologna
Comune di Imola
Anzola dell'Emilia
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Castel Maggiore
Castenaso
Granarolo dell'Emilia
Pianoro
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Zola Predosa
ANCI
Ordine degli Avvocati di Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
UniCredit Banca
Cassa di Risparmio di Bologna
CGIL
CISL



UIL
SICET
SUNIA
CONIA
UNIAT
APPC – ASCOM
AIPI
ASSPI
CONFABITARE
UPPI
UNIONCASA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 129 del 18/11/2014

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, ISTITUTI DI CREDITO E FONDAZIONI BANCARIE RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267	
IL	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE
DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
	Data 18/11/2014 BUSI MARINA
	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	
	Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 129 DEL 18/11/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO VERONESI GIAMPIERO IL SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 21/11/2014